

Leggittimo incentivare i medici al risparmio

Rebecca Lamini

Lo Stato è autorizzato a riconoscere incentivi economici ai medici che prescrivono i farmaci meno costosi. Questo principio è stabilito in una recentissima sentenza della Corte di Giustizia europea

Il medico "risparmioso" può essere premiato "in contanti" dall'amministrazione pubblica? Anche se la soluzione può sembrare poco elegante, l'incentivo sembra invece piacere all'Europa ed essere compatibile con le leggi in vigore, secondo il principio affermato da una sentenza della Corte di Giustizia europea (Quarta Sezione, 22.04.2010). La sentenza risponde al ricorso dell'Association of the British Pharmaceutical Industry contro la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, in merito alla legittimità della posizione di quest'ultima, secondo cui l'art. 94, n. 1, della direttiva 2001/83 (che vieta "premi, vantaggi pecuniari o in natura" per i medici prescrittori nell'ambito della promozione dei medicinali) non si applica a un regime di incentivi finanziari introdotto dalle autorità pubbliche e diretto alla prescrizione di medicinali specificamente designati. I giudici di Lussemburgo hanno rigettato il ricorso dichiarando legittima in "un siffatto regime di incentivi", la prescrizione da parte dei medici di medicinali specificamente designati contenenti un principio attivo diverso da quello del medicinale che era prescritto in precedenza. La Corte di Giustizia ha in effetti considerato in linea con il diritto comunitario la normativa inglese che autorizza lo Stato a prevedere vantaggi economici a favore degli ambulatori medici e del singolo professionista che prescrive dei farmaci specificamente designati. Questo non può, certo, avvenire senza paletti precisi: il presidio indicato al paziente deve, infatti, appartenere alla stessa categoria di quello assunto in precedenza pur contendo un diverso principio attivo. Il calcolo degli incentivi economici è strettamente legato al numero delle ricette

che modificano il trattamento terapeutico in modo conforme alle indicazioni statali.

Nelle motivazioni della sentenza infatti si legge: "(...) se è vero che il divieto contenuto all'art. 94, n. 1, della direttiva 2001/83 può applicarsi a terzi indipendenti operanti al di fuori di un'attività commerciale e industriale o anche al di fuori di un'attività lucrativa, un divieto siffatto non può riguardare le autorità nazionali responsabili della sanità pubblica, le quali hanno l'onere, in particolare, da un lato di garantire l'applicazione della normativa vigente, che comprende tra l'altro tale direttiva, nonché, dall'altro, di definire le priorità di azione delle politiche di sanità pubblica, segnatamente per quanto attiene alla razionalizzazione della spesa pubblica relativa a tali politiche, delle quali esse sono precisamente responsabili".

Il rationale della sentenza

La Corte europea non manca poi di spiegare perché al pubblico è consentito "l'incoraggiamento" al medico, che è invece escluso per le aziende farmaceutiche private: "Da un lato, un medico che prescrive medicinali è tenuto, da un punto di vista deontologico, a non prescrivere un determinato medicinale se quest'ultimo non è idoneo al trattamento terapeutico del suo paziente, malgrado l'esistenza di incentivi finanziari pubblici alla prescrizione di tale medicinale. Dall'altro, occorre rilevare che i medici sono abilitati ad esercitare la loro professione solo sotto il controllo delle autorità sanitarie pubbliche, controllo svolto tanto direttamente quanto indirettamente mediante organizzazioni professionalmente previste a tal fine. (...) Le autorità pubbliche o le organizzazioni professionali delegate possono rivolgere ai medici raccomandazioni in

materia di prescrizione di medicinali, senza che siffatte raccomandazioni possano incidere negativamente sull'obiettività dei medici (...)".

"(...) Occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l'art. 94, n. 1, della direttiva 2001/83 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a regimi di incentivi finanziari come quello di cui trattasi nella causa principale, istituiti dalle autorità nazionali responsabili della sanità pubblica per ridurre le loro spese in materia e diretti a favorire, ai fini del trattamento di talune patologie, la prescrizione, da parte dei medici, di medicinali specificamente designati contenenti un principio attivo diverso da quello del medicinale che era prescritto in precedenza o che avrebbe potuto esserlo in assenza di un siffatto regime di incentivi".

La ratio della disparità di trattamento è quindi individuata nello scopo di lucro perseguito dalle aziende farmaceutiche, a fronte dell'obiettivo di tutela della salute pubblica proprio delle autorità statali che sono, al tempo stesso, responsabili dell'equilibrio finanziario del sistema sanitario. Una posizione che, unita al dovere del medico di rispettare il Codice deontologico, dovrebbe mettere il paziente al riparo da effetti distortivi dell'applicazione concreta della disciplina che consente di premiare il medico.

Un altro paletto la Corte lo fissa a tutela delle industrie farmaceutiche di altri Stati membri, affermando il divieto di privilegiare nell'inserimento della lista dei farmaci specificamente designati quelli nazionali anziché quelli prodotti in altri Paesi UE. Insomma, la concorrenza deve essere tutelata, soprattutto se di mezzo ci si mette qualche "aiutino", anche se a non prescrivere.